



# Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 75 DEL 14 GIU. 1999

**OPERATORI PORTUALI: FORNITORI DI SERVIZI CHE PREVEDONO  
L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI PORTUALI PER CONTO DELLE IMPRESE  
AUTORIZZATE. (EX ORDINANZA N. 22/1996).  
NUOVA DISCIPLINA.**

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

**VISTO** l'art. 16 della citata Legge 84/94, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale;

**VISTO** il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994, nonché le direttive in merito impartite con le Circolari serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996, e n. 33, del 15 febbraio 1996;

**VISTA** l'Ordinanza n. 22 del 24 ottobre 1996 concernente "Operatori portuali: fornitura di servizi che prevedono l'esecuzione di operazioni portuali per conto delle imprese autorizzate";

**VISTA** l'Ordinanza n. 44 del 17 settembre 1997 concernente "Attività di operatore portuale. Modifiche all'Ordinanza n. 22 del 24 ottobre 1996";

**VISTA** l'Ordinanza n. 64 del 21 ottobre 1998 concernente "Presentazione di dichiarazione sostitutiva secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127".

**RITENUTO** necessario aggiornare la materia di cui trattasi anche alla luce delle intervenute disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti:



# *Autorità Portuale di Venezia*

## **ORDINA:**

### **Articolo 1**

L'impresa che intende fornire servizi che prevedono l'esecuzione di operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, per conto delle imprese autorizzate di cui alle Ordinanze n. 73 del 14/06/1999 e n. 74 del 14/06/1999 (integrando quindi specifici segmenti del loro ciclo operativo, a supporto od ausilio e comunque in subordine alle stesse), deve inoltrare all'Autorità Portuale apposita istanza in carta legale.

Alla medesima deve essere allegata, in bollo, la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., dal quale risulti altresì che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali, corredato inoltre dal certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante;
- b) descrizione dettagliata dei servizi offerti oggetto dell'istanza stessa;
- c) elenco nominativo, e relativi dati anagrafici, degli amministratori e degli eventuali soci che ricoprono cariche sociali (ovvero del titolare, se impresa individuale), nonché dell'eventuale procuratore;
- d) organico complessivo del personale dipendente, comprensivo di eventuali quadri dirigenziali, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni (con indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici e della data di assunzione);
- e) elenco dei mezzi e meccanismi di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo, con l'indicazione se in proprietà, in leasing, o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;
- f) presentazione di un contratto assicurativo (eventualmente da attivarsi in concomitanza con l'inizio dell'attività stessa) che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento della medesima;
- g) dichiarazione di operare nel pieno rispetto della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;
- h) dichiarazione in bollo del titolare o del legale rappresentante, con la quale l'interessato si impegna a mallevare l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio dell'attività in questione;
- i) dichiarazione attestante il rispetto di quanto previsto al successivo articolo 4.

Qualora ritenuto necessario, può essere richiesta ulteriore documentazione integrativa.

In tutti i casi previsti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali di cui sopra possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata ed integrata dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191.

### **Articolo 2**

L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione di cui all'art. 1 e valutato conseguentemente il possesso da parte dell'impresa richiedente di capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza (o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della



# *Autorità Portuale di Venezia*

stessa) rilascia la relativa autorizzazione iscrivendo l'impresa in un apposito Registro degli Operatori Portuali ed i dipendenti, soci e soci-lavoratori, nel caso di società in forma cooperativa, adibiti ad operazioni portuali nel Registro di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 84/94.

L'eventuale rigetto dell'istanza viene comunicato dall'Autorità Portuale all'interessato entro lo stesso termine.

L'Autorità Portuale, sentita la Commissione consultiva locale, si riserva la facoltà di limitare il numero dei soggetti in relazione alle esigenze della complessiva operatività portuale.

## **Articolo 3**

L'Operatore Portuale è tenuto:

- a) al versamento di un canone annuo, determinato dall'Autorità Portuale con apposita Ordinanza;
- b) ad adottare per i servizi offerti alle imprese autorizzate tariffe pubbliche, assicurando la più ampia trasparenza e garantendo alle stesse parità di trattamento a parità di condizioni;
- c) ad osservare le disposizioni che regolano la fornitura dei servizi di cui trattasi;
- d) a non utilizzare in operazioni portuali personale diverso da quello esplicitamente indicato come adibito a tali operazioni nell'organico di cui alla lettera d) del precedente art. 1;
- e) a comunicare formalmente all'Autorità Portuale ogni variazione riguardante i dati di cui al precedente art. 1 entro 5 giorni dal verificarsi della stessa;
- f) a rispettare quanto previsto dal successivo articolo 4;
- g) a fornire ogni altra notizia richiesta dall'Autorità Portuale.

## **Articolo 4**

Il personale dipendente, socio e socio-lavoratore, addetto alle operazioni di cui all'articolo 1, è soggetto a percorsi di formazione professionale inerenti lo svolgimento delle attività lavorative in ambito portuale, la sicurezza e il rispetto della normativa in materia di lavoro.

Tale formazione deve interessare i lavoratori al momento dell'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento della attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici.

L'Autorità Portuale provvede, secondo programmi concordati con le imprese, i lavoratori e le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, ad assumere il ruolo di soggetto promotore e certificatore della formazione professionale.

## **Articolo 5**

L'iscrizione al Registro degli Operatori portuali è valida per l'anno solare o frazione di esso per il quale è rilasciata, ed è rinnovabile di anno in anno su istanza dell'interessato.

L'iscrizione può essere revocata:

- a) per perdita della idoneità personale o professionale attestata dalla documentazione di cui alla lett. a) del precedente articolo 1;
- b) nel caso vengano a mancare le capacità previste al precedente articolo 2;



# Autorità Portuale di Venezia

- c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 3;
- d) qualora l'impresa rifiuti di fornire alle imprese autorizzate, senza giustificato motivo, i servizi offerti ed oggetto dell'iscrizione al Registro;
- e) qualora non siano rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, nonché le disposizioni della presente Ordinanza e di ogni altra norma che disponga in materia di attività d'impresa portuale e in materia di disciplina del rapporto di lavoro.

L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente, nei casi di cui sopra, in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle operazioni portuali stesse.

## Articolo 6

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. Sono abrogate le Ordinanze nn. 22/1996, 44/1997 e 64/1998.

Venezia, 14 GIU. 1999

IL PRESIDENTE  
Claudio Boniciolli

**ORDINANZA PROROGATA**

CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. 108 DEL 10.11.2000